

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE FEMMINILI "CASA DELLA SOCIALITÀ"

Premessa

Con deliberazione n. 4447 del 21/12/2005 la Giunta comunale di Napoli prendeva atto del protocollo d'intesa stipulato in data 7/3/2005 con la Regione Campania e la Provincia di Napoli, e delle linee progettuali per la realizzazione del Progetto "Casa della Socialità" che prevedeva l'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e sociale dell'Area Nord della città di Napoli. Il Progetto comprendeva, tra l'altro, la realizzazione e gestione di un incubatore di imprese femminili a Scampia, utilizzando fondi a valere sulla legge 266/97.

Con determinazione n. 8 del 9/10/2007, il Comune di Napoli affidava l'appalto per la gestione del Progetto "Casa della Socialità" all'A.T.I. composta da Città della Scienza (capofila), Sviluppo Italia Campania e Napoli Marketing. L'appalto prevedeva, tra l'altro, la gestione di un pacchetto di beni e servizi (c.d. *kit di start up*) per un importo medio, per ciascuna impresa beneficiaria da insediare nell'incubatore di imprese femminili, pari a € 36.000 Iva compresa.

Con Bando, pubblicato il 14/12/2007, l'A.T.I. affidataria promuoveva l'insediamento di n. 20 iniziative femminili nel citato incubatore, e il 16/10/2009 le prime quattro aziende insediate stipulavano un contratto di servizio con l'A.T.I. per la fornitura di servizi di base e servizi specialistici, di tipo immateriale, così come previsto dal progetto incubatore d'impresa-Casa della Socialità. Nel gennaio 2010 scadeva il contratto tra l'A.T.I. affidataria ed il Comune di Napoli, pur continuando la stessa A.T.I. a erogare i servizi di base per le prime quattro imprese incubate.

Con deliberazione n. 281 del 2/3/2010 la Giunta comunale ha preso atto del nuovo Protocollo d'intesa siglato in data 17/4/2009 con la Regione Campania per la "Attuazione di interventi in tema di Welfare". Tra i progetti era previsto il rifinanziamento di "Casa della Socialità" e, quindi, dell'incubatore di imprese femminili area nord del Comune di Napoli.

Allo scopo di assicurare la continuità delle azioni, ed in attesa degli atti di concessione e dei successivi trasferimenti, si provvedeva, con determinazione dirigenziale repertoriata al n. 1693 del 10 agosto 2010, ad affidare la gestione dell'incubatore di imprese femminili sino al 30 giugno 2011. Al gestore pro tempore veniva affidato il compito, all'interno dell'arco temporale di durata del contratto, di fornire servizi di assistenza, consulenza, tutoraggio, di gestione, logistico-funzionali e finalizzati all'assegnazione dei kit di start up.

Il protrarsi delle procedure di attuazione del protocollo d'intesa tra Regione e Comune per gli "Interventi in tema di Welfare" hanno richiesto l'affidamento, con determinazione dirigenziale repertoriata al n. 1369 del 25 luglio 2011 e ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, della gestione dell'incubatore sino al 29 febbraio 2012, termine che si presumeva sufficiente a consentire i necessari trasferimenti da parte della Regione Campania e l'espletamento della gara europea per la nuova fase del progetto "Incubatore di imprese femminili dell'area nord della città".

In data 30.09.2011, l'Assessore alle Pari Opportunità ha chiesto una rimodulazione delle attività affidate al gestore pro tempore, al fine di fornire maggiore incisività alle attività tese ad accompagnare e sostenere le imprese incubate nella definizione di un proprio mercato di riferimento anche attraverso l'incentivazione di logiche di rete; nello stesso tempo l'Assessore ha espresso una certa preoccupazione per lo stato dei rapporti con l'Ente Regione e per la tempistica necessaria alla Regione stessa per provvedere allo sblocco delle risorse previste dal pacchetto "Interventi in tema di Welfare".

Pertanto, i ritardi nell'attuazione delle procedure di trasferimento dei fondi POR impongono di garantire la continuità dei servizi di gestione in una fase delicata dei processi d'incubazione, e di prevedere l'affidamento, con risorse previste dall'art. 14 della legge 266/97 - Programma 2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 941 del 22 settembre 2011, per un periodo di tempo congruo in vista dell'atteso trasferimento delle risorse regionali e della conseguente indizione di gara europea per la gestione della seconda fase del progetto "Casa della Socialità".

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'incubatore di imprese femminili "Casa della Socialità" con le connesse attività di assistenza, tutoraggio, promozione delle imprese incubate e la gestione delle risorse afferenti al kit di start-up.

Art. 2 - Attività previste

Il soggetto affidatario dovrà garantire il puntuale espletamento dei servizi di gestione dell'incubatore "Casa della Socialità" sito nell'area nord di Napoli, nella sede di via Don Pino Puglisi 38, delle attività di assistenza, consulenza, tutoraggio, logistiche e funzionali per le 11 imprese che hanno sottoscritto i contratti di incubazione o sono prossime a tale adempimento. Sono contestualmente richieste attività di informazione, animazione e comunicazione. L'affidatario deve inoltre assicurare la gestione delle risorse attinenti ai kit di start up, così come di seguito specificamente dettagliato. All'url <http://www.casadellasocialita.it> sono disponibili schede e ulteriori info su organizzazione dei moduli d'incubazione, imprese incubate, attività realizzate.

A) Aspetti logistici

- a1) Servizio di segreteria organizzativa per la struttura di via don Puglisi 38 (ex plesso scolastico) con centralino telefonico, reception, tutor di sede, con l'obbligo di assicurarne l'apertura per un numero di ore, in ciascun giorno lavorativo, non inferiore a 8 (otto) e comunque tarata in relazione ai processi imprenditoriali e alle attività attivate o da attivare.
- a2) Copertura assicurativa per le attrezzature hardware e software collocate all'interno delle sedi dell'incubatore per furto e incendio.
- a3) Assicurazione contro la responsabilità civile per quanto concerne le attività di propria competenza.
- a4) Valutazione diretta dei rischi per il modulo gestore e predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi per le singole imprese che avvieranno rapporti di lavoro con collaboratori/dipendenti.

Si precisa che il gestore pro tempore ha attivato le necessarie procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni tecnico-sanitarie ai fini dell'esercizio delle attività manifatturiere, cedendo a carico

dell'affidatario di cui al presente capitolato la gestione a stralcio delle suddette attività, qualora non completate.

Si precisa inoltre che, per la vigilanza e la pulizia della struttura, cederanno a carico del gestore le sole attività di controllo e di supporto al Servizio Impresa nel coordinamento e organizzazione sia delle attività di vigilanza, assicurate dal servizio di guardiania h24, sia delle attività di pulizia, entrambe garantite da società cooperative. L'immobile è dotato di sistema d'allarme.

B) Servizi di assistenza, consulenza, tutoraggio e informazione

- b1) Check-up delle imprese già incubate nella struttura di via Don Guanella, con conseguente ridefinizione e aggiornamento del piano di tutoraggio.
- b2) Servizio di tutoraggio per le attività concernenti la gestione aziendale, l'assistenza per lo sviluppo e l'avanzamento dei piani d'impresa.
- b3) Fornitura di assistenza legale, finanziaria, fiscale, amministrativa, agevolativa e quant'altro possa essere utile ai fini dello sviluppo e del potenziamento delle imprese.
- b4) Promozione delle attività delle imprese, collegata alla promozione dell'incubatore.
- b5) Assistenza all'eventuale conseguimento del brevetto e/o della certificazione di qualità.
- b6) Assistenza alla fase "di uscita" per le imprese incubate.
- b7) Fornitura di servizi informativi on-line con la redazione di un bollettino informativo, la tenuta e il successivo costante aggiornamento del sito web istituzionale dell'incubatore, all'url <http://www.casadellasocialita.it/>

C) Animazione, promozione, comunicazione

- c1) Promozione delle attività dell'incubatore e progettazione/realizzazione, di concerto con il Comune di Napoli, di ogni attività finalizzata al suo posizionamento nelle reti locali e nazionali.
- c2) Progettazione e gestione di attività di animazione e promozione territoriale con connesse attività di comunicazione; le attività di animazione e promozione utilizzeranno al meglio il lavoro di posizionamento nelle reti locali, coinvolgendo in meccanismi partenariali istituzioni, volontariato, associazioni femminili e culturali, enti e strutture territoriali.

Il gestore è inoltre tenuto ad applicare e far rispettare il Regolamento dell'incubatore "Casa della Socialità". È possibile prendere in visione il suddetto Regolamento c/o il Servizio Impresa e Suap.

Art. 3 – Attività previste - gestione risorse Kit di start up

A) Le imprese incubate affrontano la fase di start-up confrontandosi con le problematiche tipiche dell'avvio, quali: criticità commerciale (portafoglio clienti ancora limitato, scarsa conoscenza dei meccanismi di promozione, bassa capacità di trattativa con i clienti o eventuali intermediari); criticità finanziaria (indisponibilità di risorse da destinare allo sviluppo commerciale, a pubblicità e promozione).

Pertanto, al fine di supportare il decollo/sviluppo commerciale delle imprese incubate è prevista un'azione di promozione e valorizzazione commerciale che ricerchi nell'integrazione e collaborazione con le associazioni d'Impresa, le reti formali ed informali e le associazioni di categoria un arricchimento e integrazione dell'offerta commerciale delle imprese incubate, con l'obiettivo di potenziarne la

portata e l'impatto. Destinatario del Piano di promozione e valorizzazione commerciale saranno, quindi, sia le imprese incubate presso l'Incubatore delle imprese femminili di Scampia che le imprese aderenti ad associazioni, reti, aggregazioni significative purché coerenti con lo spirito del progetto (imprese a prevalente compagine femminile, vocazione produttiva, piccola dimensione, con una particolare attenzione alle attività imprenditoriali localizzate in aree periferiche).

Le risorse previste dal kit di start-up verranno, tra l'altro, utilizzate per attuare un "piano di promozione e valorizzazione commerciale" che preveda:

- a1) progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria e istituzionale, per la promozione del progetto e della sua portata valoriale (sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria femminile), sia in termini più strettamente commerciali, sia per la promozione, anche secondo logiche settoriali, dei beni/servizi offerti dalle imprese incubate e aderenti al progetto;
- a2) progettazione e realizzazione di un insieme di attività tese a dare visibilità ed a promuovere le imprese e le loro produzioni di beni e/o servizi, anche in sinergia con iniziative già in atto o programmate;
- a3) individuazione, allestimento e attivazione di spazi espositivi, anche temporanei e/o itineranti, eventualmente di vendita, dei manufatti delle imprese incubate e aderenti al progetto, garantendo un'adeguata visibilità commerciale e allestimenti in grado di valorizzare l'offerta complessiva;
- a4) individuazione e coordinamento della partecipazione delle imprese incubate e aderenti ad eventi fieristici e/o promozionali (es. fiere di settore, mostre-mercato, etc.).

Nell'ambito dell'attuazione del piano risulteranno ammissibili le spese relative a:

- progettazione grafica di un logo/marchio distintivo;
- progettazione e realizzazione del materiale promo-pubblicitario;
- acquisto di spazi promozionali (es. inserzioni su media, vetrine web);
- allestimenti per le iniziative di promozione e/o esposizione/vendita (con eventuali costi affitto-spazi);
- adesione alle iniziative di promozione (es. fiere, mostre, etc);
- formalizzazione degli accordi di collaborazione promozionale e/o commerciale;
- altre spese purché strettamente funzionali alla realizzazione del piano di promozione e valorizzazione commerciale.

B) Cederanno analogamente a carico delle risorse afferenti al kit:

b1) I costi per l'assicurazione contro il furto e l'incendio dei beni strumentali alle attività imprenditoriali: arredi, macchinari ed attrezzature, compreso l'hardware e il software, allocate all'interno delle sedi dell'incubatore ed acquisite attraverso l'utilizzo delle risorse afferenti ai kit di start up (per tutte le imprese insediate).

b2) Il pagamento delle utenze telefoniche e del collegamento Wi-Fi già attivato per la sede di via Don Puglisi 38 e di un collegamento dedicato via cavo, collocato all'interno della sede stessa.

Si precisa a tal riguardo che le risorse a valere sul kit di start-up, ed ivi precedentemente allocate, sono state utilizzate dal gestore pro tempore per:

- la costituzione delle imprese ed il pagamento dei diritti camerali;
- gli acquisti di beni materiali e immateriali finalizzati a consentire la realizzazione dei cicli produttivi;
- i servizi di montaggio, collaudo, e ogni altro onere accessorio alla fornitura dei beni e servizi acquistati;
- le spese necessarie per la “messa a norma” dei moduli nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Si precisa, inoltre, che risultano esclusi dal kit ed a carico delle singole imprese: i costi di esercizio ordinario (materie prime e retribuzione del personale), i contributi previdenziali, gli oneri fiscali, ulteriori oneri tributari e amministrativi.

C) Le risorse per kit di start-up ammontano, presumibilmente in quanto in attesa del rendiconto finale del gestore pro tempore, a **euro 200.000,00** e saranno regolate secondo quanto previsto dal successivo art. 6. Il soggetto affidatario è tenuto a relazionare e rendicontare con cadenza trimestrale circa i risultati raggiunti, le attività realizzate, le spese effettuate.

Art. 4 – Tipo di gara e durata dell'appalto

1. La gara si svolgerà con procedura aperta, con i criteri e le modalità prescritte dal decreto legislativo 163/2006. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
2. Le attività di cui al presente C.S.A. avranno inizio dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione definitiva, e si protrarranno per i successivi 12 mesi.
3. L'affidataria si impegna pertanto, con la partecipazione alla presente procedura di gara, a dare avvio alle attività di progetto ad avvenuta aggiudicazione definitiva, comunicata dalla stazione appaltante a mezzo posta elettronica certificata.
4. Le attività si intenderanno completate con la presentazione della relazione finale e la relativa accettazione della stessa da parte del dirigente del Servizio Impresa e Suap.

Art. 5 - Sede dell'attività

1. Le attività di progetto si svolgeranno presso la sede individuata dalla stazione appaltante in via Don Pino Puglisi, 38 nell'area nord di Napoli, ove sono attualmente incubate le imprese. L'affidataria si impegna altresì a partecipare a riunioni operative e di coordinamento presso altre strutture indicate dalla stazione appaltante, come la sede del Servizio Impresa e Sportello unico per le attività produttive, sita in Via Melisurgo 15 - Napoli, la sede comunale di Palazzo San Giacomo sita in Piazza Municipio - Napoli, nonché presso eventuali ulteriori sedi di volta in volta comunicate.

Art. 6 – Corrispettivo del servizio e anticipazioni sul *kit di start-up*

1. L'importo complessivo a base di gara (soggetto a ribasso) è pari a euro **184.297,52 al netto d'IVA**. Nell'importo offerto devono essere ricompresi tutti gli oneri e le spese, incluse quelle di trasferta. Non

sono previsti oneri di sicurezza, in quanto non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

2. I pagamenti saranno così effettuati:

- 40% dell'importo contrattuale, su presentazione di report concernente l'effettuazione di almeno il 40% delle attività e previa approvazione delle stesse da parte del dirigente del Servizio Impresa e Suap;
- 60% alla conclusione delle attività di progetto, su presentazione del rapporto finale e previa approvazione del rapporto da parte del dirigente del Servizio Impresa e Suap.

3. L'importo del *kit di start-up* verrà anticipato all'affidataria dalla stazione appaltante in due soluzioni, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria in ossequio alla normativa vigente, che copra l'importo di € 100.000,00. La polizza fideiussoria va consegnata al Comune di Napoli subito dopo la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. La prima anticipazione erogata dal Comune di Napoli a valere sul *kit di start-up* sarà pertanto di € 100.000,00.

4. Le transazioni, in entrata e in uscita, afferenti alla gestione del *kit di start-up* dovranno essere effettuate su specifico conto corrente dedicato, che l'impresa affidataria dovrà aprire immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva.

5. Successivamente, previa verifica della spesa di almeno € 80.000,00 per beni e servizi, il Comune anticiperà l'ulteriore importo di € 100.000,00.

6. Le spese afferenti al kit dovranno essere analiticamente documentate e rendicontate. Il soggetto aggiudicatario alleggerà al report la documentazione fiscalmente valida e debitamente quietanzata dai fornitori. La documentazione fiscale emessa dai fornitori dovrà essere intestata al Comune di Napoli - Servizio Impresa e Suap, e riportare nell'oggetto la dicitura "Bene/servizio acquistato con le risorse finanziarie dell'art. 14 legge 266/97".

Art. 7 - Requisiti di partecipazione alla gara

1. Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma 100 "Le strategie e le azioni per l'incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo" di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, conformemente a quanto previsto dall'allegato modello di autocertificazione;
- c) fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, resi alle pubbliche amministrazioni e/o a privati e realizzato negli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, al netto dell'IVA, pari all'importo posto a base di gara;
- d) fatturato globale d'impresa, risultante dalle dichiarazioni IVA, con riferimento agli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, al netto dell'IVA, pari al doppio dell'importo posto a base di gara.

2. Le imprese concorrenti sono invitate ad esibire atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, con particolare riferimento ai requisiti economico-finanziari, già in sede di domanda di partecipazione a gara.
3. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ed accludendo la prescritta documentazione. Viene richiesto tra l'altro, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Analogamente, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, l'impresa concorrente può presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38 lettera h) del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta dovrà essere racchiusa in un unico plico, siglato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di gestione dell'incubatore di imprese femminili Casa della Socialità, CIG 3594783CC3 - CUP B67E11000040001" e l'indicazione del mittente.

Le imprese che intendano concorrere alla gara dovranno far pervenire detto plico, a mezzo del servizio postale o altro mezzo, esclusa la consegna a mano, entro le ore 12,00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al seguente indirizzo: Comune di Napoli – Protocollo Generale – Gare - Palazzo S. Giacomo Piazza Municipio – 80133 Napoli.

In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma unicamente la data e l'ora di arrivo all'Ufficio sopra indicato.

Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'offerta non sarà ammessa alla gara. A tal fine, farà fede il timbro dell'ufficio ricevente (Protocollo generale – Gare).

Le comunicazioni e convocazioni verranno inoltrate ai concorrenti esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (la PEC del Servizio Impresa e Suap è la seguente: suap@pec.comune.napoli.it), con un preavviso di almeno due giorni.

Il plico dovrà contenere, al suo interno, tre buste: una busta contenente la documentazione amministrativa, contraddistinta dalla dicitura "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE"; una busta contenente

l'offerta tecnica, contraddistinta dalla dicitura "BUSTA B – OFFERTA TECNICA"; ed una busta contenente l'offerta economica, contraddistinta dalla dicitura "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA".

Le buste contenute nel plico devono essere siglate e sigillate su tutti i lembi di chiusura.

La "Busta A – DOCUMENTAZIONE", dovrà contenere la seguente documentazione:

I) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta, a pena di esclusione, dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa concorrente ai sensi del D.P.R. 445/00. La domanda dovrà contenere tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di dati e informazioni che consentano all'aggiudicataria la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38 ed inoltre l'indirizzo di posta elettronica certificata, le referenze INPS e INAIL, il numero dei dipendenti e il contratto applicato, e dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti:

a) se non ancora costituiti, ciascuna ditta del costituendo raggruppamento deve, inoltre, allegare dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente: indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali documenti devono essere allegati alla documentazione di cui alla busta "A", onde consentire alla Commissione la verifica prima dell'apertura dell'offerta economica;

b) se già costituiti: deve essere fornito il mandato collettivo speciale conferito e risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata, con l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; deve essere, inoltre, allegata dichiarazione a firma del/i legale/i rappresentante/i della mandataria, ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06.

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i della mandataria con allegata copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del/i legale/i rappresentante/i ed, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.

II) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale il/i legale/i rappresentante/i, assumendosene la piena responsabilità e tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato DPR, attesti/no:

a) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;

- b) di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previsti all'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m - ter) del D.Lgs. 163/2006¹;
- c) ai sensi e per gli effetti dell'art.38 comma 1 lett. m – quater) introdotto con il D.L. 25/09/2009 n. 135, convertito in legge n. 166 del 20/11/2009, a pena di esclusione, con una delle seguenti dichiarazioni:
- 1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - 2) **ovvero** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - 3) **ovvero** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato l'offerta autonomamente. Qualora detta condizione di collegamento o controllo sussista, indicare il concorrente con cui essa sussiste e di aver formulato autonomamente l'offerta. Detta dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili, a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- d) di essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 17 della legge 68/1999, indicando l'Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica;
- e) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001;
- f) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di applicare i contratti collettivi nazionali, compresi i relativi accordi integrativi, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del D.U.R.C.;
- g) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e del costo del lavoro;
- h) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della vigente Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, per le quali l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione all'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, TARSU, COSAP;
- i) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel Protocollo di Legalità, sottoscritto dal Comune di Napoli in data 1/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/bandi e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

¹ La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) va redatta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti ivi indicati.

- j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza, nonché l'essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza. In caso di ATI tale dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese associate.
- k) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata.
- l) di accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo di posta elettronica certificata;
- m) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alle Leggi 136/2010 e 217/2010;
- n) l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di autorizzare tale trattamento.

III) Certificazione di iscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, con attivazione dell'oggetto sociale, di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data di espletamento della gara, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante;

IV) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo posto a base di gara, da prestare con le modalità previste dall'art. 75 con particolare attenzione ai commi 4 e 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., costituita alternativamente: da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli; ovvero da fidejussione, bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. N.B. Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto – ed allegato all'istanza di partecipazione – l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall'art.75 comma 7 e dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in caso di R.T.I. non costituito, deve essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento e da essi sottoscritta.

V) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del/i dichiarante/i, con cui il/i legale/i rappresentante/i dichiara/no: a) che il fatturato globale dell'impresa risultante dalle dichiarazioni IVA, con riferimento agli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, al netto dell'IVA, è pari al doppio dell'importo posto a base d'asta; b) che l'importo del fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara resi alle pubbliche amministrazioni e/o a privati realizzato negli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 al netto dell'IVA, è pari all'importo posto a base d'asta;

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla indicazione dettagliata dei committenti, degli importi, della durata delle attività e dalla descrizione dei servizi resi.

VI) *(eventuale, ai fini della riduzione del 50% della fidejussione/cauzione)*: la certificazione di sistema di qualità in corso di validità, conformemente agli articoli 40 comma 7 e 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

La "Busta B – OFFERTA TECNICA", dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- un ELABORATO TECNICO, in n. 3 originali, firmato in ogni pagina dal titolare o dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa concorrente o da un suo procuratore, che non deve eccedere le 20 pagine (fogli A4, compilati su una sola facciata, interlinea 1,5 carattere Times New Roman 12 pt, margini 2,5 cm.), comprese eventuali tavole e grafici, in cui vengono illustrati: l'organizzazione e le modalità operative, il gruppo di lavoro, il programma e il cronogramma delle attività che s'intendono realizzare per l'esecuzione del servizio e delle attività previste del presente capitolato e dal relativo bando, nonché ogni ulteriore elemento utile ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, compresa l'offerta di eventuale implementazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti;
- copia fotostatica del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, in corso di validità;
- curricula, in formato europeo, dei componenti del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti accompagnati da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- cd-rom non riscrivibile, contenente la riproduzione digitale del suddetto elaborato tecnico, dei curricula del gruppo di lavoro, del curriculum del concorrente in formato .pdf, .doc, .docx, .rtf .odt.

La "Busta C – OFFERTA ECONOMICA" con l'offerta resa in bollo e debitamente sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i. L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione, e dovrà indicare, ai sensi dell'art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, l'importo dei costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. I prezzi devono essere espressi in cifre e in lettere, devono intendersi al netto di IVA, e comprensivi di qualsiasi ulteriore onere relativo all'espletamento del servizio (ad es. costi di trasferta). La stazione appaltante provvederà a verificare la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. L'offerta economica non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente capitolato. Inoltre, non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni.

Art. 9 - Valutazione delle offerte, aggiudicazione e garanzie

1) La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara, all'uopo nominata e presieduta dal dirigente del Servizio Impresa e Sportello unico per le attività produttive del Comune di Napoli.

2) L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero soggetti da questi delegati, muniti di atto di delega, al quale dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato. Le ditte concorrenti saranno informate della data, dell'ora e del luogo della prima seduta, a mezzo posta elettronica certificata, almeno due giorni prima.

3) Le offerte saranno valutate dalla Commissione di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. La Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti, da ripartire come segue:

- offerta tecnica (massimo punti 85/100);
- offerta economica (massimo punti 15/100).

Per l'**offerta tecnica** i punti sono dettagliati in relazione agli indicatori di seguito riportati:

a) completezza e coerenza della proposta in relazione alle attività del servizio, alle soluzioni metodologiche proposte e ai risultati attesi (max **55/85** punti):

a1) completezza, ossia coerente e dettagliata articolazione e descrizione, delle attività finalizzate a fornire servizi di assistenza, consulenza, tutoraggio per le imprese incubate e le attività di animazione, promozione, informazione (**max 33/55 punti**);

a2) progettazione e articolazione del piano di promozione e valorizzazione commerciale con una coerente definizione del piano economico concernente il budget disponibile, sia in relazione alle linee di attività già previste che per quelle eventualmente proposte come integrative (di cui all'art 3 del presente Capitolato) (**max 22/55 punti**);

b) qualificazione e adeguatezza del gruppo di lavoro (max **20/85** punti) dotato delle professionalità ed esperienze tecniche e organizzative in relazione alle seguenti funzioni:

b1) Responsabile di progetto: Esperienza (almeno decennale) nella gestione di progetti complessi, nonché nella gestione di percorsi di creazione di impresa e sviluppo imprenditoriale.

b2) Responsabile delle attività di comunicazione, programmazione, gestione e monitoraggio della campagna di comunicazione e promozione: esperto in marketing e web marketing con esperienza (almeno quinquennale) maturata nel settore della creazione d'impresa.

b3) Responsabile dei servizi di animazione e orientamento imprenditoriale: Esperto in pianificazione strategica e *business planning*, marketing, valutazione e scelta degli investimenti, con specifica esperienza (almeno quinquennale) maturata nella progettazione e realizzazione di attività di animazione e orientamento imprenditoriale, nella programmazione e gestione di progetti e piani di sviluppo commerciale.

B4) Responsabile dei servizi di accompagnamento allo start up: Esperto in pianificazione, budgeting e controllo economico e finanziario, marketing con specifica esperienza (almeno quinquennale) nella gestione di percorsi di accompagnamento alla creazione d'impresa.

B5) Tutor di sede per il supporto tecnico organizzativo alla programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività e delle iniziative: esperienza specifica quale tutor di sede di incubatori di imprese.

c) offerta di attività aggiuntive a quelle indicate agli articoli 2 e 3 e/o ulteriore implementazione delle suddette attività, purché coerenti con obiettivi e finalità dei servizi e delle attività da affidare (max **10/85** punti).

4) Le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio inferiore a **50/85**, non verranno ammesse al prosieguo della procedura di gara.

5) Per l'**offerta economica** verranno attribuiti **15/100** punti al concorrente che avrà offerto il prezzo onnicomprensivo più basso, mentre agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la seguente formula, arrotondata a due cifre decimali:

$$\text{Punteggio del concorrente "n": } 15 \times \frac{\text{prezzo più basso}}{\text{prezzo del concorrente "n"}}$$

In caso di discordanza tra il prezzo riportato in cifre con quello riportato in lettere, sarà ritenuto valido quello riportato in lettere.

6) L'aggiudicazione provvisoria avverrà in occasione dell'apertura della "Busta C" mediante la somma dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta.

7) La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, nonché a quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 10 - Inadempienze e penali

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate dall'aggiudicatario. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza delle attività offerte, l'Amministrazione comunale intimerà all'aggiudicatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso in cui l'aggiudicatario non dovesse provvedere, sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione appaltante, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione, in danno dell'aggiudicatario, della prestazione.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare al secondo classificato l'esecuzione dell'appalto, o la parte rimanente di essa, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Al prestatore delle attività inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà al prestatore di attività inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il prestatore di attività inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Art. 11 - Controversie

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività tra il prestatore e il Comune, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Napoli, ed ivi il soggetto aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale con apposita dichiarazione.

Art. 12 - Divieto di subappalto

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte le attività, pena la risoluzione immediata del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. E' vietata la cessione parziale e/o totale del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea. In tal caso il Comune di Napoli provvederà ad incamerare il deposito cauzionale riservandosi ogni ulteriore azione in danno della ditta. E' vietata la cessione parziale e/o totale delle attività. In tal caso il Comune di Napoli provvederà ad incamerare il deposito cauzionale riservandosi ogni ulteriore azione in danno della ditta.

Art. 13 - Variazioni e sospensione delle attività

L'Amministrazione si riserva di apportare all'offerta tecnica le variazioni che riterrà più opportune in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto inappellabile di sospendere le attività e quindi risolvere immediatamente il contratto. In tal caso sarà dovuto alla società aggiudicataria il compenso maturato sulla base delle prestazioni effettuate, maggiorato del 20% della differenza tra l'importo contrattuale e il compenso maturato.

Il Comune di Napoli si riserva comunque la facoltà di affidare ulteriori servizi analoghi, nei tre anni successivi alla stipula del contratto ed ai sensi dell'art 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 finalizzati al pieno raggiungimento degli obiettivi strategici del progetto.

Il Comune di Napoli si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze, di far eseguire il servizio secondo modalità diverse da quelle indicate nelle specifiche tecniche allegate.

Art. 14 - Riservatezza

L'aggiudicatario non potrà utilizzare per se, né fornire a terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle attività affidategli - nel rispetto della legislazione vigente. L'accesso e la visione dei dati memorizzati o riportati in schede

individuali o in aggregati statistici è preclusa agli estranei, fatta eccezione per l'Amministrazione appaltante.

L'aggiudicatario s'impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Amministrazione comunale o da Enti e Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dalle attività.

Art. 15 - Brevetti e diritti d'autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicatario abbia usato, nella effettuazione delle attività, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia la privativa. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d'autore, sollevandone espressamente l'Amministrazione.

Art. 16 - Trattamento dei dati

I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme in materia di pubblici appalti e di Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). I concorrenti autorizzano il Comune, per il fatto stesso di partecipare alla gara dopo averne fatto richiesta ed inviato i curricula, al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori per finalità strettamente connesse con la procedura in oggetto.

Art. 17 - Spese

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla formalizzazione dell'incarico, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Art. 18 - Responsabile della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile che rappresenterà la ditta stessa in tutti i rapporti con il Comune di Napoli, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti alle attività in argomento. Il medesimo responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti di telefono fisso, cellulare, e-mail, posta elettronica certificata. Le comunicazioni nei confronti della ditta, per il tramite del responsabile da questa nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.

Il responsabile della ditta affidataria è tenuto a verificare quotidianamente la perfetta esecuzione di tutte le operazioni oggetto dell'appalto.

Egli è altresì tenuto a comunicare tempestivamente i motivi per i quali determinate attività progettuali non sono state effettuate ed i provvedimenti eventualmente adottati, nonché a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso il competente ufficio del Comune di Napoli, eventualmente a mezzo di un suo incaricato, per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie.

Art. 19 - Informazioni complementari

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente C.S.A. sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di IVA., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
- f) si obbliga a non autorizzare subcontratti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
- l) accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti, di cui ai previsti importi, relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma

12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, nelle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II) comunicare alla Camera di commercio, con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati", i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a scarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le clausole che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Art. 20 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 responsabile del procedimento è il dirigente p.t. del Servizio Impresa e Sportello unico per le attività produttive del Comune di Napoli.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente applicabile in materia.
